

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE SECONDA**

In composizione monocratica, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2016 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di revocatoria fallimentare ex artt. 67 e 70 l. fall. e vertente

TRA

FALL. SOCIETA' S.A.S.

-attore-

CONTRO

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI

come da verbali in atti

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La domanda in esame ha ad oggetto la revocatoria, ai sensi degli artt. 67 e 70 l. fall., dell'operazione di vendita dei titoli *omissis* del valore di € 40.334,90, effettuata in data 9/16 ottobre 2012 con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria del c/c *omissis* di originari € 83.253,69, poi ridotti ad € 40.252,82, e richiesta di dichiarazione di inefficacia e restituzione alla curatela del controvalore dei titoli pari ad € 40.334,90, oltre interessi maturati e maturandi dalla data dell'accredito dell'importo sino all'effettivo soddisfo.

Tanto, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza da parte della beneficiaria convenuta dello stato d'insolvenza della società poi fallita in data 23 aprile 2013, desunta da varie lettere di messa in mora della società poi fallita, risalenti al periodo di luglio/agosto 2012, per mancata copertura di assegni tratti sul citato conto corrente- Conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese con attribuzione.

Si costituisce in giudizio la convenuta, chiedendo nel merito il rigetto della domanda in assenza di prova della conoscenza dello stato d'insolvenza della società fallita, incombente sulla curatela attrice, ai sensi degli artt. 67, comma 3, lett. b) e 70 l. fall., nonché in assenza di prova dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria esperita, in particolare dell'assenza del periodo sospetto dei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento in cui dovevano esser concluse le operazioni impugnate, nonché in presenza dell'esenzione da revocatoria ex art. 4 del d.lgs n. 170/2004 riguardante lo strumento finanziario di circa € 40.000,00 costituito in pegno con scrittura del 25.05.2012, ed in assenza delle condizioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) per la revocatoria delle rimesse derivante dalla vendita dei titoli.

Conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

2. Ammessa attività istruttoria documentale con ordine di esibizione alla banca ex art. 210 c.p.c., all'udienza del 14 settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

3. La domanda va rigettata secondo quanto di seguito si dirà.

3.1. Innanzitutto, la curatela attrice qualifica la domanda come revocatoria ex art. 67, comma 2, lett.b. 1. fall. derivante dalle rimesse effettuate sul conto corrente indicato con conseguente attività di estinzione di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, derivante dalla vendita dei titoli indicati per il valore complessivo di € 40.334,90, avvenuta secondo quanto risulta dagli atti e documenti depositati dalle parti il 9 ottobre 2012.

Non è contestato che l'importo derivante dalla vendita dei detti titoli sia stato incamerato dalla banca convenuta, e tuttavia non risulta accreditato nel conto corrente acceso dalla società poi fallita presso la detta banca: è del tutto evidente, pertanto, che alcun fondamento ha la revocatoria di rimesse di cui agli artt. 67, comma 3, lett. b) e 70 l. fall., giacchè alcuna rimessa è stata effettuata dalla banca.

Viceversa, può interpretarsi la domanda attorea come revocatoria della compensazione effettuata alla data di esigibilità dei crediti bancari, avvenuta all'epoca del passaggio a sofferenza dei citati conti correnti: tanto si ricava sia dal riferimento, pur generico, all'art. 67 l. fall., indicato in domanda dalla curatela attrice, sia dalla circostanza che nelle conclusioni è fatto espresso riferimento alla revocatoria della compensazione in parola.

Tale revocatoria va rigettata.

3.2. Infatti, va esclusa da revocatoria la compensazione tra il credito della banca di circa € 83.253,69 e l'importo di € 40.334,90 derivante dalla vendita degli strumenti finanziari costituiti in pegno con scrittura del 25.05.2012, prodotta in giudizio dalla convenuta e non contestata dalla curatela attrice.

Tale scrittura, in caso di inadempimento del datore del pegno e previo rispetto del preavviso previsto, può rientrare nell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 4 del d.lgs n. 170/2004 in forza del quale *"al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto ... all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita"*.

Nella vicenda, si verte innanzitutto in tema di pegno irregolare, regolato dall'art. 1851 c.c., come si evince dal contenuto dell'atto costitutivo del pegno, in cui viene riconosciuta la facoltà della Banca di disporre del bene oggetto della garanzia (titoli dati in pegno) in modo pieno e temporalmente incondizionato: **l'atto di costituzione in pegno in data 25 maggio 2012 consente alla Banca convenuta di procedere alla realizzazione del pegno con conseguente incasso del credito** (cfr. art. 6 documento di parte convenuta).

Ebbene, la previsione contenuta nell'atto di costituzione che facoltizza la Banca di rimborsare il proprio credito, e dunque, di vendere i titoli e far entrare le somme conseguenti nel proprio patrimonio, è caratteristica propria del pegno irregolare, o comunque del pegno rotativo.

Inoltre, ritiene il Tribunale che nella specie operi altresì l'eccezione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170.

Ricorrono le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 del citato Decreto:

- la Banca convenuta è un ente creditizio e la società poi fallita non era una persona fisica;
- il contratto di pegno in discussione è contratti di garanzia finanziaria ed ha come oggetto strumenti finanziari;

Sentenza, Tribunale di Nola, Dott.ssa Giuseppa d'Inverno, n. 174 del 17.01.2018

- il medesimo contratto è provato per iscritto e la garanzia finanziaria è stata prestata (così, Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2016, n. 16618; Cass. civ. sez. I 21 novembre 2014 n. 24865; Trib. Bergamo, 22.10.2015, in www.ilcaso.it).

In conclusione va esclusa la revocatoria della compensazione impugnata con riguardo alla vendita dei titoli in esame.

4. In conclusione, la domanda della Curatela attrice va rigettata per assenza dei presupposti oggettivi dell'azione proposta.

5. La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza e viene effettuata, tenuto conto del D.M. n. 55/2014, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

-rigetta la domanda;

-condanna la Curatela attrice al pagamento a favore della banca convenuta delle competenze processuali, che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.

Nola, 11 gennaio 2018.

Il Giudice
dr.ssa Giuseppa D'Inverno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*